

## PER LA STORIA DI S. NICOLA DI BARI

Manca ancora, purtroppo, sulla Basilica Palatina di S. Nicola di Bari, circa la storia del periodo delle origini e circa tutta la sua importanza politica e culturale, quell'opera completa che già da tempo hanno auspicato gli studiosi, e per cui, a tacer di storici antichi e recenti (1), fino a tutto il periodo Svevo, ben soccorrono due volumi del « monumentale » (2) *Codice Diplomatico Barese*, contenenti la trascrizione e l'illustrazione delle pergamene del suo Archivio (3). In questo breve studio, sia attraverso esame di documenti già noti, sia dando documenti inediti, napoletani e parigini, cercheremo appunto di fornire taluni elementi al futuro e vasto lavoro, per quanto riguarda i secoli XI-XIV.

\*  
\*\*

Cominciamo dalle origini e da uno degli argomenti più importanti per la storia della Basilica nei primi secoli.

Chi legga i due volumi dedicati dall'illustre e compianto prof. Carabellese (4) alla sua ricostruzione della storia del Co-

---

(1) Cfr. le opp., che citeremo in seguito, del Beatillo, Putignani, Petrone, D'Addosio, Nitti, nonchè G. B. NITTO DE ROSSI, *La Basilica di S. Nicolò di B. è Palatina?* etc., Trani, tip. Vecchi, 1898, e PISCICELLI TAEGGI, *La R. Basilica di Nicola*, Bari, 1915). Segnalo qui anche gli utili articoli di Mons. G. Rotondo nel *Bollettino* del Santuario (*S. Nicola di B.*, 1925 in poi). Una ricca bibliografia sulla Basilica cfr. anche in *Cod. Dipl. Barese* (su cui vedi in seguito), V, p. 79.

(2) Cfr. recensione di E. STHAMER sul vol. IX, 1, in *Rivista Storica italiana*, 1926, p. 259.

(3) Voll. V (*Le Pergamene di S. Nicola di Bari. Periodo Normanno*, 1902) e VI (Id. *Periodo Svevo*, 1906) entrambi a cura di Mons. F. Nitti.

(4) Le osservazioni nostre nulla possono togliere alle benemerenze per gli studi storici pugliesi del Carabellese, su cui cfr. una serena commemorazione del Nitti nel vol. postumo *Carlo d'Angiò nei rapporti... con Venezia e l'Oriente*, Bari, Comm. Prov. Storia patria, 1911, pp. v-xxiv.

mune Pugliese dall'Alto Medio Evo agli Svevi (1), trova, a proposito di Bari, dalla fine del Mille in poi, a ogni tratto, notizie di una « Sociteas » o « Fraternitas » nicolaina. Che anzi, per l'Autore, tutta la storia di Bari di quei secoli è tutta imperniata, tutta foggjata, diremo, sull'antagonismo fra questa « Societas » della Basilica di S. Nicola e quella dell'Episcopio. Dall'Autore, risulta, così, che, nel 1087, all'arrivo in Bari delle reliquie del Santo di Mira, rapite da marinai di Bari e di altre terre di Puglia, vi sorse « l'associazione o fraternita di S. Nicola » (2), nucleo di un « nuovo organismo religioso, civile ed economico » (3), prima nella chiesa di S. Eustrazio, poi nella Basilica, dopo la sua fondazione, specificandosi che essa era « una corporazione delle famiglie di tutti *quelli* ' qui detulerunt Barum corpus predicti sancti Confessoris, e de' loro parenti e seguaci » (4), avendo quei speciali privilegi di cui diremo in seguito. Essa sorse sotto la direzione dell'Abate Elia, capo del convento barese di S. Benedetto (che, com'è noto, accolse le reliquie del Santo in assenza dell'Arcivescovo Ursone) e restò sotto il governo dello stesso quand'egli fu anche Arcivescovo di Bari (5), accogliendo, da allora, « i migliori elementi della borghesia commerciale e marittima », mentre che l'Episcopio era « un'altra corporazione economica più antica sì, ma non meno potente dell'altra, siccome quella che abbracciava tutto il resto della ricchezza della città e del suo contado » (6) e mentre che il « Collegio dei giudici e notai costituiva un altro organismo che divideva cogli altri *due* il dominio interno vero e proprio della città, ed era anzi nella vita politica e civile di questa su-

(1) *L'Apulia ed il suo Comune nell'Alto Medio Evo*, id., id., 1905; *Il Comune Pugliese durante la Monarchia normanno-sveva*, ed. F. NITTI, id., id., 1924 (citeremo con I e II). Sul primo vol., cfr. l'ampia notevolissima recensione di E. BESTA, in *Archivio Storico it.*, ser. V, XL, 1907, pp. 129-49, dove però egli sembra ammettere una *Societas* nicolaina come il Carabellese: « [L'A.] pensa che la *societas* di S. Nicola cumulasse presto scopi mondani ai religiosi formando come un partito borghese e crede che così si contrapponesse alla nobiltà imperniata intorno al vescovado: solo un breve periodo di armonia si sarebbe avuto quando il priore della Società nicolaina, Elia, diventò arcivescovo » (p. 133).

(2) I, p. 319.

(3) I, p. 313.

(4) I, p. 319.

(5) I, capp. XYXI-II.

(6) I, p. 335.

periore ad essi, siccome quello che formava il consiglio dei cittadini più insigni, rappresentanti e depositari della legge » (1). Alla morte di Elia, nel 1105, poi, si scioglie tra le due « Societates » « il tratto d'unione o il punto di concordia che aveva come identificato con la unità del reggimento i loro interessi, conciliati da concessioni o transazioni reciproche » e quella di S. Nicola passa alla dipendenza dell'Abate Eustasio (già Abate del monastero d'Ognissanti di Curti), e divenuta, di nuovo, avversaria dell'Episcopio, si appoggia ai Normanni e ottiene, nel 1105, dalla S. Sede il celebre privilegio di esenzione dall'Ordinario diocesano (2). Dopo pochi accenni all'importanza della Società di S. Nicola e ai suoi rapporti con Grimoaldo Alferanite (1120-30) (3), il Carabellese ci fa sapere come dal noto privilegio del 1132 largito a Bari dai rappresentanti di Re Ruggero (4) risulta che il giuramento di fedeltà al Sovrano fu prestato « nella Curia Barese ove era radunato il Consiglio *totius civitatis*, e la maggior parte dei cittadini più autorevoli, insieme al nuovo priore di S. Nicola e all'Arcivescovo. Il rettore della Società di S. Nicola e il capo dell'Episcopio... rappresentavano i maggiori interessi della cittadinanza barese; e perciò intervennero e furono considerati per i primi, e primo fra gli altri quello di S. Nicola..., risultato, questo, della preponderanza assunta dalla Compagnia nicolaina » (5). Per gli anni seguenti, continua il suo sviluppo la nostra Fraternita, in un primo tempo, sotto due autorità, un Abate della Chiesa e un Abate dell'ospizio per pellegrini, poi, nel 1136-7, sotto il primo che « *riunì* nelle sue mani tutta la direzione della Società » (6): e ciò, anche durante la spedizione di Lotario Imperatore (7) e sotto re Ruggiero e Guglielmo I (8), sì che essa, formata da « nobili e potenti cittadini... cresceva sempre in potenza a scapito dell'Episcopio » e il suo « cetò mercatante aveva visto crescere a dismisura la

(1) I, p. 360. Ma cfr. le osservazioni del Besta in rec. cit., pp. 148-9.

(2) I, pp. 374 e 375.

(3) I, pp. 402-5.

(4) Su questo e specialmente su altri *patti* affini, cfr. F. CALASSO, *La Legislazione statutaria dell'Italia Meridionale*, I, Roma, Signorelli, 1929, capp. I-II.

(5) I, pp. 433-4.

(6) II, p. 5.

(7) II, p. 14.

(8) II, pp. 32-3.

sua ricchezza » (1). Nè la prosperità cadde del tutto in seguito alla distruzione di Bari del 1156 (2), chè, nella « lenta ripresa della città », « i membri della Società di S. Nicola continuavano ad arricchirsi come potevano con le *buzie* e di vascelli veleggianti nel Mediterraneo Orientale con le insegne del Santo di Mira » (3) e, poi, « nell'età dell'oro di Guglielmo II », la « ricca Società » continuò a costituire buona parte della vita del Comune, specie quando, nel 1182, quel Re, « a riprova della sua affezione per tutta la Società della Basilica, rinunziò a pro' di essa alla parte che gli spettava di diritto di regalia... sulle offerte fatte sull'altare di S. Nicola » (4). Sotto Tancredi, infine, noi troviamo che « la Società e Basilica di S. Nicola fu vera residenza o castello addirittura del Re a Bari e centro della parte normannofila della città » (5), ma ben presto passò alla parte sveva, ricevendone conferma di beni (6), mentre, proprio di quel tempo, il Carabellese scrive che « i discendenti di quei marinai ' qui detulerunt corpus S. Nicolai de Mirea Barum, riuniti in Società economica e religiosa sotto il suo nome, trasportavano i Crociati in Oriente » (7), essendo, d'altra parte, immuni dal servire nelle galee (8). Continuava, intanto, il dissidio con l'Episcopo e, nel 1205, l'Arcivescovo « disponeva che *d'allora* in avanti nessuno dei giovanetti della Società nicolina potesse iscriversi chierico della cattedrale » (9) e, più tardi, il medesimo tentava strappare qualche concessione circa i redditi doganali di cui buona parte spettava alla Società di S. Nicola « predominante sul mercato di Bari » (10).

Storia, come si vede, così chiara e precisa, la cui successione logica è così manifesta che il lettore deve credere ad una copiosa, esauriente ed evidente documentazione la quale abbia costituito il sostrato alla narrazione del Carabellese. Viceversa, appena si volge lo sguardo ai documenti citati, tutti editi nei volumi V e VI del *Codice Diplomatico Barese*, noi vediamo

(1) II, p. 35.

(2) II, pp. 39-40.

(3) II, p. 55.

(4) II, pp. 64 e 67.

(5) II, p. 78.

(6) II, p. 86.

(7) II, p. 88: cfr. anche id., pp. 102 e 125.

(8) II, pp. 91-4.

(9) II, p. 124.

(10) II, p. 149.

che i documenti ci dicono non solo molto meno, ma anche ben altro e che nel Carabellese si hanno quasi sempre arditissime e inconsistenti deduzioni: e anzi, sembrerebbe impossibile, si può giungere persino a negare l'esistenza stessa di una Società, Fraternita o Corporazione di S. Nicola, costituita giuridicamente, pur se per almeno tre secoli il Carabellese ce ne abbia tessita — come si è visto — la storia, periodo per periodo, se non proprio decennio per decennio.

\*  
\*\*

Innanzitutto, noi troviamo che nessuno altro storico antico o recente della celebre Basilica barese ci parla di questa « Società »: nè il Beatillo (1), nè il Putignani (2), nè il Petroni (3), nè il D'Addosio (4), nè il Giustiniani (5), nè il Massa (6) e neanche il Nitti nel suo studio sulla traslazione del corpo del Santo (7) o nelle note all'edizione citata delle pergamene (8). E nemmeno ne parlano le leggende della traslazione stessa, da quella di Giovanni Arcivescovo di Bari (9) a quella di Niceforo benedettino barese (10), e neanche la leggenda Beneventana edita dal Cangiano (11): mancata menzione, che, se ben si spiega in que-

(1) *Historia di Bari*, Napoli, Savio, 1637.

(2) *Vindiciae vite et gestorum S. Nicolai*, Napoli, Gessari, 1757, e *Istoria della vita, de' miracoli e della traslazione... di S. Nicolò*, Napoli, 1771.

(3) *Della Storia di Bari libri tre*, Napoli, tip. Fibreno, 1856, 2 voll.

(4) *Compendio storico della vita... di S. Nicolò*, Bari, tip. Fusco, 1887.

(5) *Il Diritto consuetudinario in Terra di Bari* a pp. 143-244 della *Terra di Bari*, I, Trani, tip. Vecchi, 1900.

(6) *Le Consuetudini della città di Bari*, ivi, Comm. Prov. Storia patria, 1903.

(7) *La Leggenda della traslazione di S. Nicola di B.*, Trani, Vecchi, 1902, estr. *Rassegna Pugliese*.

(8) Egli veramente ne parla nel suo cap. aggiunto al II vol. cit. del Carabellese (p. 149) ma si tratta là di un capitolo che completa un'opera postuma.

(9) Ed. PUTIGNANI, in *Vindiciae* citt., II.

(10) Ed. PUTIGNANI, in *Istoria* cit.; ma cfr. i passi più importanti dai codd. Vaticano e Beneventano che la contengono in NITTI, art. cit., p. 5. Ringrazio l'amico prof. Zazo che ha voluto collazionare per me il vol. I degli *Acta Sanctorum* mss. della Bibl. dell'Archivio Capitolare di Benevento, che ha la detta *Translatio S. Nicolai* a cc. 257 a - 66 a.

(11) *L'Adventus Sancti Nycolai in Beneventum* in *Atti Soc. Storica del Sannio*, II, 1924, pp. 131-62.

st'ultima in cui si sfiora appena il culto di S. Nicola a Bari (1), non è affatto verisimile nelle prime due che proprio di quello trattano.

Ma soprattutto — ripetiamo — è nei documenti del *Codice Diplomatico Barese*, citati dal Carabellese a sostegno dei vari punti della sua narrazione, che non si ha affatto la prova di questa *Societas S. Nicolai*, il cui nome non ricorre mai in nessuna fonte documentaria. In essi, infatti, si parla sempre di una *ecclesia* di S. Nicola, con il suo Priore, il suo « advocator » (2), i suoi canonici (3) e, una volta sola, con i suoi *homines* (4): tutte le donazioni (e anche gli acquisti) di beni immobili; tutti i privilegi, tutte le esenzioni si danno solo alla chiesa, cioè alla « ecclesia sancti Nicolai in qua eius reliquie requiescunt civitatis Bari » (5) senza mai accennare che intorno alla stessa fosse raccolta una *Societas*: basterà ricordare le donazioni di due chiese e di un castello nel 1108 e 1111 (6) — confermate poi nel 1174 (7) —, oltre i lasciti più tardi del 1264 o 1266 (8); la conferma di beni da parte di Enrico VI di Svevia nel 1195 (9); gli acquisti di vigneti nel 1094 (10) e di oliveti nel 1108 (11); una sentenza per eredità contestata nel 1100 (12); le esenzioni, già citate, dal servizio sulle galee (13); la rinunzia ai diritti di regalia da parte di Guglielmo II nel 1182 (14); i diritti di plateatico spettanti *ab antiquo* sulla dogana di Bari, come risulta dalla inchiesta del 1223 (15). Ma ancora: circa il famoso privilegio del

(1) Cfr. ed. cit. pp. 146 e 149, dove si rinvia genericamente ad un « magnum et lucidum volumen » barese sulla traslazione e dove si parla male di Bari « terra inospite etc. »: infatti « scopo principale e speciale » della leggenda è « di deprimere Bari e di elevare Benevento » (id., p. 161).

(2) Ad es. docc. del 1094 in *CDB*, V, n. 19, p. 38, e del 1174, id., V, n. 134, p. 236.

(3) Ad es. doc. del 1195 in *CDB*, VI, n. 1, pp. 3-4.

(4) Doc. del 1197 in *CDB*, VI, n. 3, pp. 8-9.

(5) Ad es., *CDB*, V, n. 56, p. 101.

(6) *CDB*, V, nn. 50 e 56, pp. 91-3 e 101-2.

(7) *CDB*, V, n. 32, pp. 55-7.

(8) *CDB*, VI, nn. 107-8, pp. 176-8.

(9) *CDB*, VI, n. 1, pp. 3-4.

(10) *CDB*, V, n. 19, pp. 37-8.

(11) *CDB*, V, n. 53, pp. 95-7.

(12) *CDB*, V, n. 32, pp. 55-7.

(13) *CDB*, VI, n. 3, pp. 8-9.

(14) *CDB*, V, n. 147, pp. 252-3.

(15) *CDB*, VI, n. 42, pp. 66-8.

1132 (1), di cui il Carabellese — come vedemmo — fa un caposaldo della sua tesi, notiamo che nella sola copia a noi pervenuta mancano i nomi dei testimoni, sì che è per semplice induzione il supporre presente, tra gli altri, anche e specialmente, il Priore di S. Nicola, capo della Società nicolina: e se è vero che nel documento si parla di privilegi a quella chiesa (promessa di rispettare, senza asportarle, le reliquie del Santo, di non opporsi alla costruzione della basilica, di non toccarne i beni, di osservare il consenso del clero per la nomina dell'Abate) è anche vero che solo di chiesa si parla e non di società o fraternità, neanche politica, ad essa aderente.

Che più? Molte delle attestazioni del Carabellese sono di sua pura induzione senza alcun appoggio, neanche minimo, di documenti: così, per tutte quelle riferite sull'attività economica della Società fin nei mari del Levante Mediterraneo (2), in quanto i diritti di plateatico concessi alla chiesa riguardano tutti i proventi di tutto il commercio marittimo di Bari e non già il riconoscimento di un commercio marittimo esercitato per proprio conto (3). Insomma, il Carabellese sostituì metodicamente alla *ecclesia* dei documenti una *societas* attribuendo a questa, e non alla prima (cioè comprendendo la prima nella seconda) i beni, i privilegi, le esenzioni, le donazioni, ogni atto giuridico, infine, di quella: non solo dimentica, quindi, che, se fosse esistita una *societas* laica, questa sola avrebbe dovuto esser soggetto di diritto e non già l'Abate con il suo avvocato (4), ma quanto egli giunge, alcune volte, a conclusioni estreme e impossibili, perchè, avendo identificata in questa voluta *societas* tutta la parte migliore della popolazione e interpretato che l'esenzione dal servizio navale riconfermata nel 1197 riguardasse non già gli *homines* della chiesa (in forza di una semplice concessione di immunità per i dipendenti da essa, affine alle tante medie-

(1) *C D B*, V, n. 80, pp. 137-9.

(2) Op. cit., II, pp. 88, 102, 125. Anche, poi, il doc. cit. dell'Arcivescovo Doferio del 1205 non parla di una *Societas* di S. Nicola ma solo che non siano ammessi come chierici nella Cattedrale quei fanciulli « qui sint vel esse voluerint in ecclesia Sancti Nicolai », il che è ben diverso (*C D B*, I, n. 72, p. 142).

(3) Su quei diritti, basterà citare G. YVER, *Les Commerce et les Marchands dans l'Italie Mérid.* etc., Paris, Fontemoing, 1903, p. 47.

(4) Cfr., per tutti, MASSA, op. cit., p. 63, e le mie *Confraternite medievali dell'Alta e Media Italia*, II, Venezia, « la nuova Italia », 1927, 67-8.

vali per enti ecclesiastici) ma i componenti quella Società, egli giunge a sostenere che trattavasi di un « diritto esteso a tutta la cittadinanza giacché la parte di questa in genere suscettibile di servizio marittimo non era appunto costituita che dagli uomini della Società nicolaina » (1). Cioè, il Gran Cancelliere di Enrico VI avrebbe largita una concessione (2) così importante — esonero quasi affine a quello del 1132 (3), non più mantenuto, naturalmente, dopo la distruzione di Bari nel 1156 (4), — con un semplice *mandato*, senza formalità solenni (5), senza richiamo alla volontà imperiale, pur mentre avrebbe costituita a Bari una situazione di eccezionale privilegio di fronte alle altre città del Regno (6).

\*  
\* \*

Che cosa resta allora di quanto ci dice il Carabellese? Come spiegare le sue affermazioni?

Egli dovette fondarsi sul noto documento di Leo Pilillo del giugno 1105 (7), in cui, a proposito della cessione da parte di un marinaio di tal nome all'Abate di S. Nicola di diritti a lui spettanti, come ad uno di quelli che « *tulerunt corpus S. Nicolai de civitate Mirea et adduxerunt in civitate Bari* », si parla di *fratres* e di *socii*: ma il tutto si riduce all'asserzione del Pilillo che l'Arcivescovo Elia, allora soltanto Abate di San Nicola, fece a lui « *et sociis quandam concessionem* », redatta per iscritto « *pro omnibus sociis* », ottenendo, tra gli altri, il privilegio, spogliandosi dell'abito secolare, di restare nella chiesa e vivervi dei suoi beni « *ut unus et alter de melioribus fratribus* ». Or di quest'ultima espressione è superfluo discorrere perchè trattasi dei « *fratres* » dell'Abate non di quelli del Pi-

(1) Op. cit., II, p. 93.

(2) *C D B*, VI, pp. 8-9; il doc. fu creduto apocrifo dal Nitto De Rossi (*La Basilica*, pp. 26-7), ma è dimostrato autentico dal Nitti, in note op. cit.

(3) Cfr. sopra; sulla completa esenzione dei cittadini di Bari da ogni servizio militare di terra e di mare, cfr. F. CHALANDON, *Histoire de la domination normande en Italie*, II, Paris, Picard, 1907, pp. 16-7 e 602.

(4) Cfr., per tutti, CHALANDON, id., II, pp. 230 e 599, e G. B. SIRAGUSA, *Il Regno di Guglielmo I etc.*, Palermo, Sandron, 1929, pp. 83-4.

(5) Cfr. NITTI, op. cit., p. 8.

(6) Non v'ha traccia di nessun privilegio consimile in tale periodo.

(7) *C D B*, V, n. 42, pp. 73-5; NITTI, *Leggenda* cit., pp. 7 e 17-8.

lillo (1); resta solo, quindi, l'altra di *socii*, che si designavano come i *marinarii et nautici*, i quali avevano trasportato il corpo del Santo. Ma che cosa risulta per essi dal documento? Lasciamo la parola allo stesso Carabellese: ciascuno di quei marinari « aveva la sepoltura fuori la chiesa [di S. Nicola]...; dentro... era per lui riservato un sedile, ed un altro per la moglie; volendo far vita ecclesiastica, sarebbe stato accolto liberamente dal rettore, che gli avrebbe assegnato un beneficio, come a qualunque altro chierico, diritto questo che passava negli eredi (2)...; venuto in tale povertà da non essere più in grado di procacciarsi da vivere, sarebbe pure vissuto sui beni [della chiesa], insieme alla famiglia di casa sua ed agli eredi di lui, dentro però i limiti del possibile; aveva la sua parte dell'offerta, raccolta ogni anno nella festa di S. Nicola » (3). L'Abate, insomma, dà a ciascuno dei marinai dei privilegi; ciascuno di quelli era *socio* dell'altro, cioè era stato suo compagno nell'impresa ed aveva ora gli stessi privilegi dell'antico commilitone: questo solo dice il documento in modo esplicito. Possiamo ora risalire da questo rapporto reciproco individuale ad un rapporto collettivo? Da questi singoli *socii*, creditori, diremo così, della nuova chiesa di S. Nicola, possiamo risalire a un organismo che li avrebbe compresi tutti e che anzi avrebbe compreso la intera chiesa con i suoi beni, i suoi abati e i suoi canonici, cioè ad una *Societas* e, tanto meno, ad una *Fraternitas*? Escludiamo, senz'altro, che possa trattarsi di una confraternita (4), in quanto mancherebbero gli scopi essenziali di quelle antiche forme associative medievali tanto sviluppate dal Cristianesimo, cioè il Culto e la Beneficenza (5): non il primo, perchè non v'ha traccia di obblighi di preghiera da parte di quei soci nè comunque di partecipazione alle funzioni religiose della chiesa,

(1) Il Carabellese, veramente, traduce (I, p. 321): « se abbandonato l'abito, voleva rimanere a far parte della chiesa, sarebbe vissuto sui beni di essa, come qualunque altro dei migliori della fraternita » ma la nostra interpretazione è evidente dal testo originale: « vel si relicto seculari habitu in ecclesia manere voluerit recipiar similiter ab eiusdem rectoribus ecclesie absque pretio vel munere et vivam de bonis ecclesie ut unus et alter de melioribus fratribus ». Cfr. anche NITTO DE ROSSI, *Basilica* cit., pp. 32-3.

(2) Segue il passo di cui la nota prec.

(3) I, pp. 321-2.

(4) Così la chiama talvolta il Carabellese (ad es., I, p. 321 cit.).

(5) Cfr. mia op. cit. *Confraternite, passim*, specie II, pp. 4-14.

non potendosi certo vederne una traccia nel privilegio per quei marinai di avere un sedile in S. Nicola, chè anzi proprio esso mostra che si trattava di fedeli estranei alla organizzazione della chiesa non di parte integrante di essa, nel qual caso ne avrebbero avuto pieno diritto per il solo fatto di appartenervi; non la Beneficenza, perchè i marinai ricevevano offerte dalla chiesa e non la chiesa da loro come in tutte le fraternite antiche e moderne, sì che in questa voluta confraternita si sarebbe avuto un caso unico, per dir così, di beneficenza passiva.

Escludiamo del pari che possa parlarsi di una Corporazione (1) vera e propria, sia perchè non si trattava certo di artigiani, sia perchè sarebbe mancato il fine economico da raggiungere attraverso un'azione comune da svolgere (2), perchè anche la partecipazione alle offerte date a S. Nicola nella sua festività derivava dal fatto passato della partecipazione al sacro trasporto non da un'attività presente.

Sappiamo bene che nel secolo XI esistevano delle forme embrionali o mal definite associative (3), ma neppure a qualcuna di esse potrebbe ricondursi la nostra sì che noi, dall'esame di un voluto *corpus*, dobbiamo, per forza di cose, passare a quello dei singoli membri di esso per lumeggiare la questione. E allora, sceverando l'elemento religioso da quello economico, possiamo considerare quei marinai, da una parte, come affratellati alla chiesa di S. Nicola, dall'altra, come condomini o, meglio, speciali beneficiari di determinati diritti finanziari sulla chiesa stessa, cioè sulle offerte già dette.

È troppo noto il fenomeno dell'affratellamento medievale a chiese e monasteri perchè sia il caso di insistervi qui: ci basterà accennare solo che esso consisteva « nella partecipazione di alcuni fedeli ai benefici spirituali di un monastero o di una chiesa: partecipazione, che si aveva con l'iscrizione nei rotuli di quell'ente ecclesiastico e con il pagamento, quasi sempre, di un obolo, una volta tanto o periodicamente, sia in vita che in morte » (4) — nel nostro caso, l'iscrizione si sarebbe avuta per i

---

(1) Così la chiama il Carabellese (ad es., I, pp. 319-20, 335, 374, etc.).

(2) Sulle Corporazioni medievali e i suoi elementi essenziali, basterà rinviare al mio vol. *Dal secolo VI al XV: nuovi studi storico-giuridici*, Bari, Cressati, 1929, pp. 16-8.

(3) Su di esse, cfr. id. id., pp. 14-6. Il Carabellese parla più spesso di *Societas*.

(4) *Mie Confraternite citt.*, II, p. 17.

meriti acquisiti nella traslazione del Santo —. Si trattava anche qui di affratellati i quali, se avevano tutti insieme benefici spirituali (come la sepoltura etc.) « non avevano tra essi medesimi nessun vincolo, tranne quello di trovarsi nelle stesse condizioni rispetto alla chiesa, senza avere alcuna personalità giuridica distinta, per quanto riguardava il loro vincolo associativo » (1).

Ma, specialmente, è l'aspetto giuridico privatistico che è evidente attraverso i documenti: quei privilegi che vedemmo concessi ai marinai del 1087 non furono personali ma anche trasmissibili agli eredi e persino cedibili, « in tutto o in parte alla chiesa medesima da cui li avevano ricevuti » (2) oppure a singoli laici o chierici per donazione o alienazione. Del che si ha prova evidente dai numerosi atti di cessione pervenutici dei secoli XII-XIII (3) e specie da quel « prontuario di distribuzione », così largamente illustrato dal Nitti (4), da cui risulta che, « a meno di un secolo dalla traslazione, una buona parte de' diritti al *beneficium* o alle *oblaciones* si trova già ceduta alla chiesa stessa » (5). Del che, poi, altra prova evidente si ha dal testo di una consuetudine barese raccolta da Andrea, che chiaramente parla della vendita di quei diritti e del loro trasferimento « in aliis dotis et alio quolibet alienationis jure » (6).

E proprio queste due testimonianze, la prima degli anni 1150-1180 (e anzi probabilmente anteriore al 1164) (7), la seconda degli anni 1180-1200 (8), corroborano il nostro assunto della mancata esistenza di una *Societas* nicolina perchè nel primo,

(1) Id., id., p. 19.

(2) NITTI, *Leggenda* cit., p. 7.

(3) Oltre il cit. del Pilillo, cfr. quelli del 1207, 1212 e 1235 che citeremo in seguito.

(4) *Leggenda* cit., pp. 6-17.

(5) NITTI, id., p. 7.

(6) Cfr. Rubr. I di Andrea da Bari in ed. cit. GIUSTINIANI, p. 206. Il Giustiniani, invero, traduce genericamente le « quaedam exenia et quasdam splendidissimas sortiones » del testo in « splendidissimi sorteggi di doni » (id., p. 187), ma l'interpretazione è errata: si tratta proprio dei « diritti » specifici spettanti ai discendenti dei marinai del 1087: cfr. anche G. PETRONI, *Il testo delle consuetudini Baresi* etc., Napoli, tip. del Fibreno, 1860, pp. 2-4.

(7) Cfr. NITTI, *Leggenda* cit. pp. 6 e 11. Poichè nel doc. Stefano Camelo dal 1164 Rettore e Priore di S. Nicola, non ha nessuno appellativo, è lecito dedurre che il documento sia anteriore a quell'anno.

(8) Basterà citare E. BESTÀ, *Storia Diritto it. Le Fonti*, I, 2, Milano, Hoepli, 1925, p. 468.

ancora e solo, si parla di *ecclesia* e nel secondo si dice che quei diritti spettavano non già a membri di un organismo qualsiasi ma solo a « quidam ex Barensibus »: il che porta almeno alla conseguenza che verso la metà del secolo XII, cioè quando il Carabellese ci descrive la potenza politica ed economica della nostra Società questa non poteva più esistere.

D'altra parte, è del 1091 un altro documento che anche ha il suo peso nella questione: mentre dal Carabellese risulterebbe che le concessioni della sepoltura e dei sedili in chiesa fossero prerogativa esclusiva dei marinai del 1087 (1), ecco che in quell'anno lo stesso Abate Elia fa quella stessa concessione a un barese di nome Passaro e a sua moglie che avevano venduto alla chiesa di S. Nicola metà di una chiesa vicina (2): il che, anche non ammettendo una speciale prerogativa, avrebbe sempre portato a una eventuale iscrizione in quell'eventuale sodalizio, dato che questo fosse stato composto di tutti gli aventi causa a quei diritti: invece, nel documento, di nessuna iscrizione si parla.

Infine, una *Societas* così potente, dal punto di vista economico e politico, avrebbe potuto sparire senza lasciar nessuna traccia nei documenti cittadini? Or bene, oltre le considerazioni già dette sul documentato del 1105, — che potrebbero ripetersi su documenti del 1207 (3), 1212 (4) e 1235 (5) — noi troviamo che nel 1254 (6) e nel 1262 (7) è sparita ogni traccia pur di quei diritti poichè da due inchieste di quegli anni fatte eseguire da Corrado IV e da Manfredi risulta solo che ogni Pasqua, di sui proventi del Priorato, si dava un cero di una libbra « here-dibus marinariorum qui detulerunt corpus beati Nicolai de Mirea in Barum ».

Concludendo, per tutte queste ragioni, non possiamo ritenere con il Carabellese la esistenza, dal punto di vista giuridico, di una *Societas* e tanto meno di una *Fraternitas* nicolina, esistendo, secondo noi, soltanto dei singoli affratellati a quella Basilica, i quali godevano di una specie di beneficio collettivo

---

(1) I, pp. 321-2.

(2) C D B, V, n. 16, p. 31.

(3) C D B, VI, n. 20, pp. 4-5.

(4) C D B, VI, fr. 1, p. 181.

(5) C D B, VI, n. 63, p. 99.

(6) C D B, VI, p. 147.

(7) C D B, VI, p. 172.

ma diviso in quote-parti su alcuni proventi di essa. Dal punto di vista politico, invece, non neghiamo affatto l'importanza di S. Nicola, specie ai tempi dell'Abate Elia, perchè è ben noto che nel Mezzogiorno d'Italia, nei secoli XI-III, « il Vescovo ebbe spesso gran parte e fu, nei momenti difficili, la persona verso cui si puntavan gli sguardi di tutti. Egli non era il capo della città, ma, poichè tutto il popolo concorrevà, col clero, ad eleggerlo, egli non poteva straniarsi dalla vita cittadina » (1) — e per Elia è ben noto il giuramento a lui prestato dai Baresi nel 1095 (2) —. Ma anche quando l'autorità episcopale fu divisa da quella abbaziale, anzi fu in contrasto con essa, l'autorità di S. Nicola dovette esser grande, appunto per il contrasto stesso che ne faceva un potente nucleo privilegiato del Clero cittadino a cui certo potevano far capo degli aderenti laici: ma che poi questi fossero della sorgente borghesia in contrasto con l'aristocrazia aderente all'Episcopio non possiamo certo asserire, come è certo esagerato ridurre tutta la vita di Bari e l'urto dei partiti cittadini a quel contrasto: il quale, sarà stato piuttosto determinato dall'urto delle fazioni politiche interne a pro' di questa o quella potenza esterna, anzichè avrà determinato quegli orientamenti, come fa supporre il Carabellese. È certo solo — diremo con il Nitti (3) — che la chiesa di S. Nicola (indipendentemente dal voluto consorzio laico aderente), per la sua « potenza era divenuta ben presto un elemento tutt'altro che trascurabile ne' movimenti politici, per cui prese subito il suo posto di combattimento di fronte a un'altra chiesa, *la metropolitana* ».

\*  
\* \*

Siamo giunti con la nostra disamina sino ai limiti della dominazione sveva: inoltriamoci ora in quella angioina e guardiamo a un altro aspetto della storia secolare e gloriosa di S. Nicola, quello colturale (4).

(1) CALASSO, op. cit., p. 44.

(2) « Obscultandum illum quod iusserit pro communi salvatione » (cfr. ID., id., p. 45).

(3) In *C D B*, VI, p. 118.

(4) Pubblico in seguito anche due documenti (IV e V) di contenuto diverso, tratti da un prezioso formulario angioino della Nazionale di Parigi (ms. latino 4625 A, su cui cfr. *Catalogus Codicum Mss. Bibl. Regia*, pars III, t. III, Parisiis, typ. Regia, 1744, p. 615, nonchè mio vol. *Dal se-*

È ben noto che il « periodo della dominazione dei due primi Angioini rappresentò l'apoteosi della Basilica, che s'ererà sovrana sulle chiese di Puglia, forte per estesi domini territoriali e per sicura protezione dei Sovrani » (1): e, più specificamente, già dalle ricerche dell'Origlia (2), del Camera (3) e nostre (4) è noto che la basilica ottenne, oltre a speciali concessioni di carattere scolastico (5), il raro privilegio di tenere una Scuola di diritto canonico, che fu l'unica eccezione (insieme con la Scuola medica di Salerno) al principio vigente nel periodo angioino — come già in quello svevo — per cui l'unico centro di coltura superiore nel Regno doveva essere lo Studio generale Regio di Napoli (6): aggiungeremo qui qualche notizia più precisa che possa servire da illustrazione ai documenti, quasi tutti inediti, che riferiamo in seguito.

Si può asserire con molta probabilità (7) che risalga al 1303

---

colo VI cit., studi V-VI). Uno riguarda un pellegrinaggio di una famiglia inglese a S. Nicola di Bari: se è ben noto che S. Nicola « fu ed è fonte vivissima di sentimento religioso e meta di pellegrinaggi da lontane regioni » (F. NITTI, *Il Tesoro di S. Nicola di Bari*, in *Napoli Nobilissima*, XII, 1903, p. 21), è pur vero che nel Trecento saranno stati abbastanza rari dei pellegrini inglesi. Interessante pure la notizia delle due inglesi che sono accolte quali monache nel monastero di S. Chiara di Avignone (è errata la rubrica del ms. parigino, come risulta dal testo), anch'esso protetto dalla Regina Sancia. Sulla « pietà francescana » della Regina, cfr., per tutti, A. DE RINALDIS, *S. Chiara*, Napoli, Giannini, 1920, pp. 6-9. L'altro doc. è la formula di collazione della Prioria e Rettoria di S. Nicola, formula riprodotte in parte il privilegio di nomina di Bertoldo Orsini, successore del Cardinale Guglielmo Longo, morto nel 1319: si ha così altra prova della nomina dell'Orsini, da alcuni negata (cfr. G. ROTONDO, in *Bollettino* cit., 1929, n. 29, pp. 14-5; n. 30, p. 13).

(1) F. NITTI in *C D B*, VI, p. III. Cfr. privilegi di Carlo II, Roberto e altri Angioini in PUTIGNANI, *Vindiciae* citt., II, pp. 368-72, e in M. CAMERA, *Annali delle Due Sicilie*, II, Napoli, tip. Fibreno, 1860, pp. 46 e 112-3.

(2) *Istoria dello Studio di Napoli*, I, ivi, Di Simone, 1753, pp. 166-7 e 179-80.

(3) *Annali* citt., pp. 112-3.

(4) *Storia dell'Università di Napoli nell'Età Angioina*, Napoli, Ricciardi, 1924, pp. 23 e 108-9, e *Il Collegio napoletano dei Dottori in diritto* etc., Benevento, 1929, estr. *Samnium*, p. 11.

(5) Cfr. in seguito.

(6) Cfr. mia *Età Ang.* cit., cap. I, e il mio vol. *Per la storia dell'Università di Napoli*, ivi, Perrella, 1924, pp. 31-2.

(7) L'intitolazione del Registro Angioino, di cui n. sg., a quell'anno non è esplicita testimonianza che il doc. fosse proprio del 1303, essendovi in molti Regg. Angg. documenti di date le più diverse.

la concessione di quella Scuola: il Registro angioino del R. Archivio di Stato di Napoli che lo conteneva è perduto (1), ma esplicita testimonianza ne abbiamo da due transunti antichi: « Ecclesiae Sancti Nicolaj de Baro concedit Rex quod pro canonicis inibi servientibus possit legi librum Decretalium ab uno ex canonicis » (2): certo il privilegio è posteriore al 1299 per quanto ora diremo. Non conosciamo neanche il tempo preciso in cui la Scuola finì, ma, per un altro documento di cui pur diremo in seguito, è certo che nel 1346 essa più non esisteva. Dei professori che vi insegnarono siamo ancora all'unica notizia dataci dall'Origlia (3), di su un documento angioino, cioè a quella che nel 1306 vi leggeva il Diritto Canonico il maestro Petraccio de Basilio da Bari, che allora ebbe l'alta distinzione di esser nominato Consigliere e Familiare (4) di Roberto Duca di Calabria: quasi certamente si tratta del figlio di quel Basilio — figlio, a sua volta, di un altro maestro Petraccio — che intervenne come testimone ad un atto del 1267 (5).

Maggior luce, per fortuna, possiamo fare su altro privilegio angioino concesso a S. Nicola da Carlo II, intimamente connesso al precedente, e più antico, quello per cui due ecclesiastici della Basilica potevano studiare allo Studio Generale Regio di Napoli (6), ciascuno con un sussidio, da parte del Capitolo, di quattro once d'oro all'anno; in un primo tempo, almeno nel 1299 (7), la somma non era fissata ma trattavasi della consueta prebenda con il solo esonero dall'obbligo della resi-

(1) Reg. Ang. 1303 B, c. 27 b. Nessuna traccia v'ha di questo nei privilegi già citati.

(2) Cfr. Arch. Stato Napoli, *Repertorio Vincenti Sicola*, III, p. 205; *Rep. De Lellis*, IV bis, p. 756: sui quali notevolissimi repertori cfr., per tutti, R. FILANGIERI DI CANDIDA, *Notamenti delle Cancellerie napoletane* etc. in *Atti Accademia Pontaniana*, LVIII, Napoli, 1928.

(3) Op. cit., pp. 179-80: cfr., in seguito, *Documenti*, II.

(4) Basterà ricordare che simile distinzione, ad es., ebbe il Petrarca da Re Roberto (cfr. CAMERA, id., II, pp. 472-3), e il Marchese Manfredi IV di Saluzzo da Carlo II (cfr. la mia *Dominazione Angioina in Piemonte*, Torino, Soc. Storica Subalpina, 1930, cap. VI).

(5) Cfr. *C D B*, II, n. 13, p. 30.

(6) Oltre ad esso, a Napoli, v'erano anche Studi di Ordini religiosi, specie il Domenicano, il Francescano e l'Agostiniano: cfr. mio vol. *Per la storia* cit. e la mia *Rassegna di storia giuridica it.*, estr. *Annali Seminario Giur. R. Univ. Bari*, ivi, 1927, pp. 12-4.

(7) Cfr., in seguito, *Documenti*, I.

denza (come si ebbe pochi anni dopo per due, e poi quattro, canonici della Cattedrale di Lucera) (1), poi, lo stesso Sovrano fissò la somma, se dobbiamo credere a un documento di Giovanna I (2). Del 1299 ci son pervenuti i nomi di due fra essi, studenti in Diritto Canonico: Leone Bello, canonico, — nel 1306 lo troviamo ricordato con il titolo di Abate (3) — e Niccolò, chierico, che non è possibile identificare per la mancanza del cognome (4). Del 1346 sappiamo il nome del canonico Bernardo Guindaccio, nipote di maestro Simone Guindaccio da Salerno, fisico e familiare regio (5): ed è notevole come quest'ultimo studiasse medicina, e non già Diritto, dimostrandosi così abrogate le disposizioni di Papa Martino IV che interdiceva ai chierici lo studio di quelle discipline (6): così ci spieghiamo pure l'opposizione del Capitolo di S. Nicola a corrispondere la prebenda, sostenendo che il privilegio di Carlo II riguardasse gli studenti in Legge e non pure quelli in altra Facoltà (7). A ogni modo, questi due documenti attestano nel modo più evidente che allora non doveva più esistere la cattedra di Diritto Canonico a S. Nicola.

Un'ultima notizia: il Nitti già pubblicò (8) un inventario della Basilica del 1296 in cui si parla di libri « ad usum Parisiensem, videlicet Missalia duo completa in duobus voluminibus et notata » e da cui risulta che Pietro de Angeriaco occupava allora l'alta carica di Tesoriere (9) nella Basilica: un documento, finora sconosciuto, del 1307 (10) ci fa sapere che lo stesso era ancora Tesoriere in quell'anno e che, in occasione

(1) P. EGIDI, *Codice diplomatico dei Saraceni di Lucera*, Napoli, Soc. st. patria, 1917, pp. 334, 340 e 372, nonchè mia *Età Angioina* cit., p. 108.

(2) Cfr., in seguito, *Documenti*, VI.

(3) Cfr. *C D B*, II, n. 62, p. 144.

(4) Cfr. documento I cit.

(5) Su di lui, professore allo Studio Generale Regio di Napoli, cfr. S. DE RENZI, *Storia doc. della Scuola medica di Salerno*, 2. ed., Napoli, Nobile, 1857, pp. 510-1, e mia *Età Angioina*, p. 84.

(6) Cfr. *Età Ang.* cit., pp. 119-20.

(7) Cfr. documento VI cit. Si noti che la Regina non definisce la questione rimettendosi ai precedenti in vigore presso lo stesso Capitolo.

(8) *Tesoro* cit., pp. 22-3.

(9) È noto che Carlo II la riservò alla persona stessa del Re e successori (cfr. CAMERA, op. cit., II, p. 112).

(10) Cfr., in seguito, *Documenti*, III.

della morte della Contessa di Monfort (1), Carlo II dispose l'acquisto di libri della Cappella della defunta « iuxta usum Cappelle Parisiensis ad opus divini officij », il che dimostra non solo l'interesse del Sovrano ad accrescere la già ricca biblioteca della Basilica — una delle più ricche tra le ecclesiastiche del Regno (2) — ma anche che parecchi chierici di famiglie oriunde francesi dovevano far parte del Clero di S. Nicola: ed il Cantore del tempo doveva essere proprio tra questi, come risulta dal suo nome, Rinaldo Expailart (3): ma su tutta la storia di S. Nicola del periodo Angioino la massima luce potrà far solo l'annunciata edizione delle sue pergamene così attesa dagli studiosi (4): noi qui abbiamo voluto dar solo un modesto contributo alla storia della secolare e gloriosa Basilica.

*Bari, R. Università.*

GENNARO MARIA MONTI

---

(1) Evidentemente, da identificarsi con Margherita De Beaumont, Contessa di Alba, Squillace e Montescaglioso, prima moglie di Giovanni De Monfort e poi di Roberto De Drociș, la quale morì appunto nel 1306: cfr. CAMERA, op. cit., II, p. 158.

(2) Cfr. anche la mia *Nota sulla coltura letteraria etc. di Napoli Angioina*, estr. *Archivum Romanicum*, VIII, 3, 1924, pp. 311-2.

(3) Cfr. sulla famiglia (un Giovanni Expauillers nel 1275), P. DURRIEU, *Les Archives Angevines de Naples*, II, Paris, Thorin, 1887, p. 366.

(4) Nel *Codice Diplomatico Barese*, ed. NITTI.

# DOCUMENTI

## I.

### Pro Leone Bello canonico et Nicolao clerico ecclesie Sancti Nicolaj de Baro <sup>(1)</sup>.

Scriptum est discreto viro magistro Petro de Angeriaco thesaurario ecclesie Sancti Nicolaj de Baro dilecto familiari et fideli suo etc.

Cum nos Leonem Bellum canonicum et Nicolaum clericum eiusdem Barenensis ecclesie studentes in jure canonico in generali neapolitano studio pro electis ad studium per priorem et capitulum eiusdem ecclesie juxta ordinacionem nostram inde habitam. Nec non aptis et sufficientibus habeamus volumus et fidelitati tue presencium tenore mandamus quatenus canonico et clerico supradictis vel certis eorum nuncijs partem reddituum et distribucionum cotidianarum contingencium eos in ecclesia prelibata sicut in alijs patentibus nostris licetis continetur exhiberi facere non omittas. Non obstante quod ipsi per dictum priorem vel eius locumtenentem et antefatum capitulum electi non fuerint cum Nos eos sicut premittitur electos sufficientes et ydoneos reputemus. Adicimus insuper et mandamus ut ab eo tempore quo eadem patentes nostre licetere tibi directe facte fuerunt satisfacias de dicta parte reddituum et distribucionum cotidianarum eisdem canonico et clerico vel certis suis nuncijs pro eisdem pro tempore quo fuerunt et erunt in studio memorato usque ad completum studium anni presentis facturis omnino taliter quod exinde ulterius tibi scribere non cogamus.

Data Neapoli die IIII maij duodecime indictionis [1299].

## II.

### Pro magistro Petrace de Basilio de Baro <sup>(2)</sup>.

Robertus primogenitus illustris etc. discreto viro magistro Petrace de Basilio de Baro lectorj in jure canonico in ecclesia beati Nicolai de Baro eiusdem ecclesie canonico devoto suo etc.

Merita vestre sciencie probitatis et fidei de quibus vos nostro conspectui commendabilem perhibent et fide dignorum testimonia representant

---

(1) A.S.N., Registro Angioino 98 (1299 B), c. 143 a.

(2) A.S.N., Reg. Ang. 161 (1306 F.), c. 183 a.

merito nos excitanter inducunt ut qui de collateralium et domesticorum nostrorum probitate letamur vos aliorum consiliariorum et familiarium nostrorum consorcio agregamus. Vos igitur in consiliarium et familiarem nostrum presencium tenore admictimus volentes quod illis proinde paciamini et gaudeatis honoribus privilegijs comodis et favoribus quibus alij consiliarij et familiares nostri utuntur et gaudere noscuntur.

In cuius rei testimonium has licteras nostras pendenti sigillo munitas vobis exinde duximus concedendas.

Datum Monopolj anno Domini MCCCVII die X aprilis V indictionis.

### III.

#### De Curia <sup>(1)</sup>.

Scriptum est Bernardo Caraczulo de Neapoli militi Magni Regni Sicilie Camerarij Locumtenenti consiliario familiari et fideli nostro etc.

Volumus et fidelitati tue expresse precipimus quatenus statim receptis presentibus procuras indages ac diligenter scruteris prout melius videris si haberi inveniri poterunt libri qui fuerunt de capella quondam nobilis mulieris Comitisse Montis fortis componiti iuxta usum capelle parisiensis quos si illos te reperiri contigerit emas pro parte nostra precio quo poteris meliori et eos magistro Raynaldo Expailart Cantori ecclesie beati Nicolai de Baro capellano familiari et fideli nostro tradas assignandos per eum magistro Petro de Angeriaco thesaurario ecclesie prelibate cum eosdem libros in thesauro eiusdem ecclesie et ad opus divini officij quod celebratur in ea ibidem remanere velimus. A quo quidem thesaurario de assignacione librorum ipsorum habere studeas ad tui cautelam sub sigillo ipsius licteras competentes.

Datum Massilie die XXIII aprilis V. indictionis [1307].

### IV.

#### Collacio prioris et Rectorie beati N[icolay] de Baro <sup>(2)</sup>.

Robertus etc. Venerabili et discreto viro magistro Bertuldo de filijs Ursi priori ecclesie beati Nicolai de Baro ac cantori etc.

Considerantes adicimus in condicionem status tui largitatis beneficio ampliandam claram generis tui prosapiam lucidum decus morum laudabilem honestatem vite virtuosam in agendis industriam et venustam in licteris disciplinam nec omitamus tuorum tuique prefata progenitoribus nostris et nobis grandia grataque obsequia grate retribucionis impendio cognoscenda ex quibus profecto in nostre sinceritatis affectibus resides et in undis nostre munifice ubertatis enites.

Eapropter Prioratum seu Rectoriam predictae ecclesie beati Nicolai de

(1) A.S.N., Reg. Ang. 16 (1272 E), e. 125 b.

(2) Ms. 4625 A della Bibl. Nazionale di Parigi, c. 136 a.

Baro necnon ipsam ecclesiam ad collationem nostram spectantem vacantem utique per mortem bone memorie venerabilis in Christo patris domini Guillelmi etc. cum omnibus et singulis debitis dignitatibus honoribus prerogativis censibus abvencionibus redditibus proventibus jurisdictionibus et pertinencijs suis in beneficium cum plenitudine juris canonici.

V.

**Testimonialis de receptione quarundam dominarum  
in monasterio Sancte Clare de Neapoli (1).**

Robertus etc. Universis etc.

Datur tuta Regi custodia ex misericordie ac veritatis fortissime ambitu et decoris adicitur species ex utriusque preluendo adornatu ut circumducto amictu sororie venustatis altera rigoris deliramenta deliviat et virtutem reliqua rationis infundat. Removeat demum alterutra peccati perniciem et custoditi Regis provehit animam ad salutem.

Sane per Fulconem de Costra militem a natali anglica regione una Cicilia uxor ac Margarita et Catharina filiabus alijsque genitis suis devocio ad limina beati Nicolai de Baro, peregrinationis itinere consumato eoque perveniente cum illis ad Civitatem Avinionis auspice Deo feliciter ibi nobis agentibus eidem Fulco asperitatem servientis fortunam adversus opes predictas ingemens apud nos effusis lacrimis constitit et ad sustendanda huius onerose familie alimenta confidenter dextere nostre presidium inploravit. Nos igitur ut pro possibilitatis nobis prestite propterea mirabilis misericordie pandamus misterium sibi coherentis eciam veritatis officium exequamur eiusdem Fulconis miserabili statu ad quem temporalium rerum necessaria mutabilitate iam versit animi condolentis affectu misericorditer innocentes et opposcentes nos caritatis intrepide clipeo mundane fatalitalis eventui tam crudeli una cum Sancia consorte nostra carissima Jerusalem et Sicilie Regina illustri que in devocione operis Sancte Clare specialia suscepit opera continue pietatis predictas Margaritam et Catharinam de terrenis ad celestia spiritu convitato in presencia celebrum venerabilium in Christo patrum et carissimorum amicorum nostrorum dominorum Vitalis tituli Sancti Martini in Montibus presbiteri Neapolionis Sancti Adriani et Johannis Sancti Theodori diaconorum Cardinalium apud dictam Civitatem Avinionis in monasterio eiusdem Virginis Sancte Clare in eius festo data effectus opera in moniales et sorores fecimus recipi et ibidem Christi obsequio landabiliter dedicari ut proinde quicquid a predicto Fulcone manus nostra impartiri oneris tolletur sibi exuberans gracia divini solaminis compensaret. Ut autem ex reditu predicti Fulconis absque prefatis eius filiabus ad propria parentum genitorum ipsorum consanguineorum et amicorum pariter preclarum fame appetibilis comodum cuius comitem libenter sibi humana societas adhibet calunpniosa vulgi mendacis acerbitas non profanet in honorem Regij culminis et testimonium constantis potius veritatis has licteras pendenti sigillo Maiestatis nostre munitas providimus emerito emictendas.

Datum etc.

(1) Ms. parigino 4625 A. cit., cc. 137 b - 8 a. La rubrica è errata: cfr. sopra.

## VI.

Pro Bernardo Guindacio nepote magistri Symonis de Salerno <sup>(1)</sup>.

Johanna etc. Venerabilibus et discretis viris Priorj Thesaurario et Capitulo Regalis Ecclesie Sancti Nicolai de Baro fidelibus et devotis suis etc.

Quia nobis magister Symon Guindacius de Salerno fisicus familiaris et fidelis noster exhibita noviter petitione monstravit quod dudum clare memorie Rex inclitus dominus Carolus Secundus Jerusalem et Sicilie Rex jllustris proavus noster et dominus reverendus inter alia perpatens sue concessionis indultum duobus canonicis eiusdem ecclesie electis et missis ad studendum per priorem et capitulum ecclesie supradicte pro rata temporis quo in ipso studio manserint uncias auri octo singulis annis stabilivit exolvi. Cuius quidem jndulti seu concessionis vigore Bernardus Guindacius nepos eiusdem Symonis ecclesie predictae canonicus studens in scientia medicine pro uno de dictis studentibus anno uno et ultra percepisse ponitur contingentes eum ex ipsis octo quatuor uncias antedictas sed queritur noviter idem Symon pro predicto Bernardo eius nepote quod ecclesie prefate capitulum asserens huiusmodi privilegium regium seu concessionis indulte gratiam de juris interpretatione sine rigore ad studentes in fisica non extendi sed tamen ad studentes in jure canonico vel civilj predictas annuas uncias auri quatuor eidem Bernardo eius nepoti solvere dispendiose recusat quamquam studentes alij per tempora in eadem scientia medicine consueverint stabilicionem ipsam seu regie concessionis jndultum percipere annis singulis et habere humilj per eundem Symonem pro ipsius nepoti sui parte nobis supplicatione subiuncta ut mandare sibi solvi predictas annuas uncias auri quatuor quas a predicto anno uno et ultra dignoscitur percepisse quamdiu studio predicto vacaverit nec minus et providerj sibi de alijs omnibus velut ei studentibus alijs hactenus est provisum caritate dominica juberemus cuius et nos supplicationis velut subscribitur annuentes volumus et fidelitati vestre presencium serie mandamus expresse quatenus si observancia est a preteritis temporibus quod studentes canonici eiusdem ecclesie in predicta scientia medecine receperint annuas uncias auri quatuor antedictas ipseque Bernardus pro predicto anno uno eas perceperit ut electis ad illud vos ei quamdiu studio iamdicto vacabit prefatas annuas uncias auri quatuor cum integritate solvatis facturj sibi nichilominus provideri de alijs omnibus velut ei et studentibus alijs hactenus est provisum ita quod eidem Bernardo exinde satisfacio condigna prove niat et scribi vobis exinde ulterius non contingat. Presentes autem licteras penes eundem Bernardum remanere precipimus efficaciter valituras.

Datum Neapoli per venerabilem patrem Rogerium Barenses Archiepiscopum etc. anno Domini MCCCXLVI die VIII junij XIII jndictionis Regnorum nostrorum anno IIII.

(1) A.S.N., Reg. Ang. 354 (1345-6 D), c. 70 a.